



Versione del 29.12.2014

## Disposizioni veterinarie per viaggi con cani, gatti e furetti UE nell'area UE-Svizzera

Valide anche per la circolazione all'interno di **Andorra, Islanda, Principato di Monaco, Norvegia, San Marino e Città del Vaticano**

*Il presente documento è parte integrante delle disposizioni pubblicate sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Le informazioni complete sono disponibili sul sito [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch).*

### I. Aspetti generali:

Negli ultimi anni, le disposizioni veterinarie concernenti i viaggi con cani, gatti e furetti quali "animali da compagnia" sono state oggetto di un ampio processo di uniformazione, che ha riguardato in particolare le prescrizioni sulla rabbia. Tuttavia, permangono alcuni ambiti regolamentati dalle singole nazioni, ad es. i viaggi con cuccioli di età non superiore a 4 mesi e non ancora sottoposti a vaccinazione (completa) antirabbica o i trattamenti antiparassitari. In questi casi, occorre rivolgersi all'autorità competente del Paese di importazione per sapere quali siano le norme vigenti.

Le condizioni semplificate per viaggiare con il proprio animale da compagnia valgono anche se l'animale è accompagnato da un'altra persona dietro richiesta del suo proprietario.

In tutti gli altri casi si applicano requisiti supplementari, quali certificati veterinari e "notifiche TRACES" elettroniche, affinché le autorità veterinarie competenti siano informate in merito alle attività commerciali effettuate. A ciò si aggiungono i requisiti previsti nell'ambito della protezione degli animali, come l'autorizzazione obbligatoria dei trasportatori o le formazioni e le autorizzazioni necessarie per il commercio.

### II. Condizioni per il trasferimento in Svizzera

**Attenzione:** è vietata l'importazione di cani con orecchie e/o coda recise. Non sottostanno a tale divieto solo i cani appartenenti a persone domiciliate all'estero che vengono temporaneamente in Svizzera per vacanze o altri brevi soggiorni nonché le importazioni a titolo di trasloco di masserizie. Vi invitiamo a informarvi tempestivamente presso l'ufficio doganale di entrata circa le formalità esatte PRIMA di procedere all'importazione di cani che rientrano in questa categoria e a verificare se i criteri inerenti alle ferie o alle masserizie di trasloco riguardano il vostro caso specifico. In caso contrario, i cani con orecchie e/o coda recise saranno respinti al confine. Alcune informazioni relative alle masserizie di trasloco sono disponibili anche sul sito [www.dogana.admin.ch](http://www.dogana.admin.ch) => Informazioni per privati => Masserizie di trasloco.

Per gli animali provenienti da Paesi terzi che entrano in Svizzera durante il transito sul territorio UE valgono le condizioni di importazione previste per cani, gatti e furetti da Paesi terzi.

I documenti originali o le traduzioni ufficiali devono essere redatti in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.

Cani, gatti e furetti che vengono importati in Svizzera in via definitiva sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. L'importatore è tenuto a dichiarare in prima persona alle autorità doganali l'importazione di animali soggetti a dazio o all'imposta sul valore aggiunto.

Per la detenzione di animali selvatici (ad es. furetti, gatti Savannah o gatti bengalesi) è necessaria un'autorizzazione. Siete pregati di informarvi presso il Servizio veterinario cantonale competente. Per l'importazione e il transito di tutte le specie animali che figurano negli allegati I-III della Convenzione di Washington (Convenzione CITES) e di tutte le specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi è inoltre necessario un permesso CITES (si veda il sito dell'USAV alla voce L'USAV > Attualizzazione delle normative > Servizio veterinario svizzero > Uffici veterinari cantonali, ovvero > Affari internazionali > Commercio di animali e piante selvatici / CITES).

## A) Importazione / rientro di “animali da compagnia”

**Cani, gatti e furetti sono considerati “animali da compagnia”** se sono tenuti nell’ambiente domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia; **sono accompagnati dai rispettivi detentori** o da una **persona** (fisica) **autorizzata** dal detentore; e non sono destinati a essere oggetto di un trasferimento della proprietà. Secondo il diritto svizzero, il trasferimento della proprietà avviene alla presa in consegna dell’animale. Pertanto, per le “consegne in Svizzera” ad opera di una “persona autorizzata” – anche dopo la sottoscrizione del contratto o il pagamento – **NON** valgono le disposizioni concernenti i viaggi con animali da compagnia. L’affidamento dell’animale alla **persona autorizzata** deve essere documentato **per iscritto**. In casi motivati (ad es. nell’ambito di viaggi aerei), l’animale da compagnia può considerarsi “accompagnato” fintanto che entra in Svizzera non oltre cinque giorni prima o cinque giorni dopo l’ingresso del detentore o della persona autorizzata. La condizione indispensabile è la documentazione chiara e plausibile che si tratta di un (o del proprio) “animale da compagnia”.

**Non più di cinque:** in linea di principio non è possibile importare, nel complesso, più di cinque cani, gatti e furetti alle condizioni previste per gli animali da compagnia. Detta quota massima non si applica ai soggiorni temporanei per partecipare a competizioni, esposizioni o manifestazioni sportive o per svolgere l’allenamento necessario in vista di tali eventi, se gli animali hanno un’età superiore a sei mesi ed è dimostrato che sono dichiarati o registrati presso un’associazione attiva negli ambiti di cui sopra.

**Passaporto per animali da compagnia:** cani, gatti e furetti devono essere provvisti di un “regolare passaporto per animali da compagnia”. Per i passaporti emessi a partire dal 29 dicembre 2014 vige esclusivamente il “**nuovo modello**”, che corrisponde sul piano formale e contenutistico ai criteri del Regolamento di esecuzione UE n. 577/2013. In casi eccezionali (ad es. dopo una recente importazione da un “Paese terzo” nell’attuale Paese di provenienza) è sufficiente un “certificato d’importazione da un Paese terzo” ancora in corso di validità.

**Identificazione:** gli animali da compagnia devono essere identificati con un microchip leggibile con apparecchi standard (e quindi conforme alla norma ISO 11784 o all’allegato A della norma ISO 11785), altrimenti è necessario dotarsi di un apposito dispositivo per la lettura. In alternativa è sufficiente un tatuaggio ancora ben leggibile, se eseguito prima del 3 luglio 2011.

I cani importati in Svizzera in via definitiva devono essere registrati da un veterinario nella banca dati sui cani ANIS entro 10 giorni.

**Vaccinazione antirabbica:** cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia mediante un vaccino inattivato e conforme alle norme OMS, omologato o registrato nel Paese in questione. L’animale deve essere vaccinato **a un’età minima di 12 settimane** e almeno **21 giorni prima dell’importazione**. Il termine di attesa di 21 giorni decade se gli animali sono stati sottoposti a richiamo sempre entro la durata della validità indicata dal fabbricante del vaccino. Se nel passaporto per animali da compagnia manca un’indicazione precisa, si considera un termine di scadenza standard pari a un anno.

**I cuccioli fino a 12 settimane** possono essere importati in Svizzera senza vaccinazione se sono accompagnati dalla madre dalla quale dipendono **oppure** se è disponibile una **dichiarazione del detentore** o dell’accompagnatore dalla quale risulti che i cuccioli, sin dalla nascita, non sono mai entrati in contatto con animali selvatici potenzialmente esposti a un’infezione di rabbia. Con la medesima dichiarazione è consentito importare anche **giovani animali di età compresa tra 12 e 16 settimane**, qualora siano già stati vaccinati contro la rabbia ma il termine di attesa di 21 giorni non sia ancora scaduto. Un **documento modello** per una simile dichiarazione è disponibile sul sito [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch).

Affinché i giovani animali possano crescere in modo sano, è importante non separarli troppo presto dalla madre ed eventualmente dal resto della cucciolata. Per questo, **l’importazione e il transito di cuccioli di età inferiore a 56 giorni sono vietati** – a meno che i piccoli non viaggino al seguito della madre (o della nutrice).

## B) Importazione “a fini commerciali” di cani, gatti e furetti

**Oltre** ai requisiti descritti nella sezione A) è necessario osservare quanto segue:

Ogni partita di cani, gatti e furetti che non adempie completamente alle condizioni previste per gli animali da compagnia deve essere accompagnata da un **certificato veterinario** (modello conforme all’allegato E, parte 1 della direttiva 92/65/CEE). Tale documento deve essere disponibile in forma cartacea al seguito dell’animale e parallelamente trasmesso in forma elettronica, mediante il sistema **TRACES**, al Servizio veterinario cantonale competente per il luogo di destinazione. È necessario inoltrare un certificato a ciascun luogo di destinazione. Nel certificato occorre confermare, tra l’altro, che gli animali sono stati sottoposti a una visita veterinaria nelle ultime 48 ore e che sono risultati “sani e

idei al trasporto” in conformità alle prescrizioni vigenti. Per eventuali chiarimenti è preferibile rivolgersi al veterinario ufficiale competente presso il luogo di provenienza.

**I trasporti a titolo commerciale** possono essere effettuati esclusivamente da trasportatori provvisti di un'autorizzazione conforme al regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto o di un'autorizzazione cantonale ai sensi dell'articolo 170 dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

**Per il commercio di animali**, inoltre, il diritto svizzero sulla protezione degli animali richiede il possesso di formazioni specifiche e di un'autorizzazione cantonale. Le circostanze e le attività che caratterizzano gli scambi transfrontalieri sono estremamente varie (ad es. trasporti tramite “padrini di volo” ecc.). Nel caso concreto è opportuno spiegare con precisione al Servizio veterinario cantonale chi si occupa di cosa, in che modo e con quale frequenza; in seguito il Servizio sarà in grado di stabilire i requisiti da osservare.

### III. Condizioni per il trasferimento fuori dalla Svizzera

*(A semplice titolo informativo, senza garanzia di completezza e aggiornamento: l'USAV non è l'autorità competente in quest'ambito e non può fornire di per sé informazioni vincolanti)*

Per il trasferimento di cani, gatti e furetti nei Paesi membri dell'UE (e negli altri Stati elencati nel titolo del presente documento) valgono in linea di principio i medesimi requisiti previsti per i viaggi e le importazioni in Svizzera.

(Solo!) per l'importazione negli Stati membri dell'UE, i requisiti relativi al trattamento contro gli echinococchi (tenia della volpe, tenia canina) sono stati uniformati e vigono dal 1° gennaio 2012.


#### Dal 1° gennaio 2012

##### Importazione in tutti i Paesi membri:

L'unica condizione relativamente alla rabbia è la somministrazione di una vaccinazione antirabbica valida.

##### Importazione nel Regno Unito, in Finlandia, a Malta e in Irlanda:

Ai sensi del [Regolamento delegato \(UE\) n. 1152/2011 della Commissione](#) bg cs da el en es et fi fr hu it

lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv , i cani vanno trattati contro i parassiti (echinococco) nel seguente modo:

- Il trattamento deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata nel Regno Unito, in Finlandia, a Malta o in Irlanda;
- Il trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nella parte riservata a tal fine del passaporto per animali da compagnia.

In base alle prescrizioni vigenti nell'UE, spetta al Paese membro in questione decidere se accettare l'ingresso di cuccioli fino a 12 settimane non ancora sottoposti alla vaccinazione antirabbica o di giovani animali fino a 16 settimane prima che sia scaduto il termine di attesa successivo alla vaccinazione. In entrambi i casi, per l'accettazione è richiesta l'apposita “dichiarazione”.

In altri ambiti quali ad es. il trattamento contro le zecche, continuano ad essere applicati, quantomeno in parte, i requisiti previsti dai singoli Stati.

Nel caso concreto, i detentori di animali che programmano un viaggio devono informarsi presso le autorità competenti del Paese in questione circa le norme vigenti.

#### I seguenti link possono risultare utili per le ricerche:

[http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm\\_third\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm) (disponibile in inglese, francese e tedesco)

Movements of pets

[http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat\\_rules\\_dogscatferret\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm)

Rappresentanze estere

<https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/laender-reise-information.html>